Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1982, n. **597**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il primo comma è sostituito con il seguente:

« Nelle province in cui, alla data del 1° luglio 1982, le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dai predetti enti ed organi. »;

al terzo comma le parole: « degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale » *sono sostituite con le altre*: « delle quote del fondo sanitario nazionale assegnate alle singole regioni ».

All'articolo 2:

al primo comma, dopo le parole: « omologazione dei prodotti industriali », *sono inserite le altre*: « ai sensi dell'articolo 6, lettera *n*), n. 18, e dell'articolo 24, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 »;

al terzo comma, dopo la parola: « decreto », *è inserita l'altra*: « interministeriale », *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale. »;

al quarto comma, dopo la parola: « decreti », *è inserita l'altra*: « interministeriali », *e le parole*: « sentito l'ISPESL » *sono sostituite con le altre*: « previo parere dell'ISPESL »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 3:

al secondo comma, le parole: « sentito l'ISPESL » *sono sostituite con le altre*: « previo parere dell'ISPESL »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI. ».

All'articolo 4:

al secondo comma, la parola: « autonomo » *è sostituita con le altre*: « dotato di autonomia funzionale e contabile »;

al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dei lavoratori autonomi, nonché un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera *c*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 »;

al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dei lavoratori autonomi, nonché da un rappresentante dell'ANCI ».

Dopo l'articolo 4, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 4-*bis*. — I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ALTISSIMO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 14 agosto 1982, n. **598**.

Provvidenze a favore della riparazione navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale

Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonché trasformazione e modificazione di unità di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, può essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo.

Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota è elevata di 5 punti percentuali.

Sono esclusi dai benefici i lavori che risultino inferiori ad un importo di 80 milioni di lire.

Il contributo è decrescente nella misura dell'1,5 punti percentuali all'anno.

Il Ministro della marina mercantile con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'andamento delle commesse, può elevare detta percentuale.

Art. 2.

Imprese ammesse al contributo

Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio al 1° gennaio 1967, abbiano continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

Campo di applicazione

Sono ammissibili al contributo i lavori effettuati sulle seguenti costruzioni:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate — eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade — nonché, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le unità a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto dei passeggeri o di automezzi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento ed altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.

Sono esclusi i lavori effettuati sulle costruzioni appartenenti allo Stato nonché sulle unità da diporto.

Art. 4.

Liquidazione del contributo

L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dalla presente legge è delegato al Registro italiano navale.

Con decreto del Ministro della marina mercantile saranno stabiliti i documenti necessari da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione dei contributi. nonché i termini da osservarsi, a pena di decadenza, ai predetti fini; la liquidazione del contributo avverrà a lavori ultimati, previo accertamento della congruità del prezzo.

Art. 5.

Controllo e vigilanza

Il Ministero della marina mercantile ha il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze di cui al precedente articolo 1, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.

Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti attuativi del piano di settore per l'industria navalmeccanica nonché ogni altra notizia richiesta dalla Amministrazione marittima per una più approfondita conoscenza dell'attività svolta.

Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti, nonché quelle per consulenze, ricerche, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, sempre che rientrino nell'attività e nella problematica attinente l'industria cantieristica navale, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.

Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al Registro italiano navale la metà della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Vasca navale — di Roma un quarto della ritenuta medesima.

Art. 6.

Contributo ai cantieri di demolizione navale

Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale od estera, un contributo sino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo.

Sono esclusi dal beneficio i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lire.

Art. 7.

Norme fiscali

Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 8.

Obbligo di certificazione dei bilanci

Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge dovranno presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il primo bilancio certificato sarà quello relativo all'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili.

Art. 9.

Norme applicative

Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Oneri finanziari

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 10.000 milioni.

Art. 11.

Copertura finanziaria

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 10.000 milioni la voce « Fondo investimenti e occupazioni ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO — ANDREATTA — LA MALFA — MARCORA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 14 agosto 1982, n. **599**.

Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Norme programmatiche

I contributi di cui alla presente legge sono concessi al fine di conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali ed in particolare:

a) una domanda di naviglio corrispondente alla esigenza di rinnovare la flotta mercantile adeguandola alle necessità economiche del Paese ed allo sviluppo dei traffici marittimi;

b) l'allineamento dei costi di produzione a quelli delle industrie cantieristiche europee;

c) la stabilizzazione di una capacità produttiva che, tenendo conto delle condizioni del mercato e delle sue evoluzioni, sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi del piano.

Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge e di quelle aventi finalità di attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali concernenti le provvidenze a favore della riparazione navale, lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità ed il credito navale.

Art. 2.

Comitato consultivo per la cantieristica

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato consultivo, composto di undici esperti, nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, di cui tre designati dallo stesso Ministro ed otto designati, rispettivamente, uno dall'armamento privato, uno dall'armamento pubblico, tre dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali nazionali maggiori, medi e minori, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale.

Il comitato:

a) esamina periodicamente, su relazione del Ministro della marina mercantile, lo stato di attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali;

b) esamina l'andamento della produzione delle nuove costruzioni navali, in rapporto alle esigenze di rinnovamento e di potenziamento della flotta mercantile commisurate alle necessità dello sviluppo economico nazionale;

c) propone programmi di studio e di ricerca tecnica ed economica nel campo dell'industria delle costruzioni e della propulsione navale;

d) esamina ogni altra questione relativa all'attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali, sottopostagli dal Ministro della marina mercantile.

Il comitato, convocato almeno due volte l'anno entro i mesi di giugno e di dicembre, redige annualmente una relazione sullo svolgimento della propria attività che, a cura del Ministro della marina mercantile, viene trasmessa al CIPE e per conoscenza al Parlamento.

Titolo II

CONTRIBUTI PER NUOVE COSTRUZIONI, TRASFORMAZIONI E MODIFICAZIONI NAVALI

Art. 3.

Contributo per nuove costruzioni

Per le nuove costruzioni complete a scafo metallico, il Ministro della marina mercantile può concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori.

In assenza di contratto le aliquote di cui al precedente comma si calcolano sul prezzo dichiarato dal cantiere, con riferimento all'anno di inizio dei lavori, sempre che l'inizio stesso avvenga nel periodo indicato nel comma precedente.

Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno le aliquote del contributo di cui al primo comma sono elevate rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

A decorrere dal 1° luglio 1982 il contributo è ridotto nella misura di 2 punti percentuali per i cantieri maggiori e di 2,50 punti percentuali per i cantieri medi e minori; dal 1° gennaio 1983 il contributo è ulteriormente ridotto di 2 punti percentuali per tutti i cantieri. Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, può semestralmente proporre al CIPI, che l'approverà nei successivi trenta giorni, l'elevazione di detta percentuale, anche per singola categoria di cantieri.

Art. 4.

Cantieri ammessi al contributo

Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 3 i cantieri costruttori di navi mercantili destinate alla navigazione marittima indicate nel successivo articolo 5 che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980.

Ai fini anzidetti non ha rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di società diverse, purché aventi come oggetto sociale quello della costruzione di navi e/o galleggianti in genere.

Sono esclusi dai benefici, di cui all'articolo 3, i cantieri ai quali sia stato concesso il contributo del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attività di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui alla lettera *c*) del successivo articolo 5.

I contributi di cui al presente titolo sono concessi per un tonnellaggio che, complessivamente nel triennio, rientri nei limiti di capacità indicati dal piano di settore per l'industria navalmeccanica rispettivamente per i cantieri maggiori e per quelli medio-minori.

Il Ministro della marina mercantile, sentito il CIPI, classifica con proprio decreto i cantieri navali in maggiori, medi e minori ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti alla data del 1° gennaio 1981.

Il decreto di cui al comma precedente è comunicato, prima della pubblicazione, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e trasmesso alle commissioni permanenti competenti per materia che esprimono il loro parere nel termine previsto dai rispettivi regolamenti.

Art. 5.

Campo di applicazione

Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 3 i lavori di costruzione delle unità a scafo metallico, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonché per le unità a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento ed altri mezzi galleggianti anche se non semoventi per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate.

Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.

Art. 6.

Domanda di concessione del contributo

Nella domanda di concessione del contributo il cantiere deve indicare:

a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;

b) l'anno di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;

c) il prezzo della costruzione;

d) il committente e l'eventuale clausola di revisione prezzo, salvo le costruzioni di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Art. 7.

Classificazione delle navi

Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

Art. 8.

Termine di ultimazione dei lavori

Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro ventiquattro mesi dal loro inizio.

Il termine di cui sopra può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza è dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale.

L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

Art. 9.

Apprestamenti difensivi

Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco deve essere installato e mantenuto in efficienza, a spese dei proprietari, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco da carico di portata non inferiore a:

a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;

b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;

c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.

Per le navi di tipo *bulk-carrier*, progettate e da costruirsi senza alcun picco da carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.

Qualora il Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocità oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.

Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.

I costruttori debbono sottoporre, almeno trenta giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, che indicherà i lavori da eseguirsi in tempo utile prima del loro inizio.

Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro della difesa, su conforme parere del capo di stato maggiore della Marina, può concedere deroghe ai relativi obblighi.

Art. 10.

Liquidazione del contributo

In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui al precedente articolo 3.

Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unità commesse o successivamente al contratto di prima vendita, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione, può essere corrisposto un anticipo fino al 75 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione, di cui al precedente articolo 3.

La fidejussione è proporzionalmente ridotta o restituita in corrispondenza del raggiungimento dei prescritti avanzamenti.

A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta, in base ai risultati delle valutazioni di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della marina mercantile con il quale è modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 3.

Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

Art. 11.

Aumento del contributo

Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali condizionate da particolari situazioni e al fine di acquisire commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, può elevare a titolo eccezionale il contributo di cui all'articolo 3, nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare dello stesso contributo.

Art. 12.

Aumento dei costi di produzione

Per far fronte ai rilevanti aumenti dei costi di produzione, con decreto del Ministro della marina mercantile, può essere concesso ai cantieri costruttori maggiori, medi e minori, in casi di contratti di nuova costruzione o di prima vendita, di cui all'articolo 3, primo

comma, nei quali sia inserita la clausola del prezzo fisso, un contributo pari all'aumento percentuale dei costi di produzione riferito al prezzo contrattuale, ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, intervenuto tra la data di stipulazione del contratto e quella di ultimazione dei lavori.

Non sono assistibili con il contributo di cui al precedente comma gli incrementi di costo intervenuti dopo ventiquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto per i cantieri maggiori e dopo dodici mesi per i cantieri medi e minori.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono individuati gli elementi relativi a manodopera e materiali da assumere convenzionalmente a base del calcolo dell'aumento del costo.

Ai fini della contribuzione la percentuale di incremento di cui al primo comma è ridotta di 7 punti in ragione d'anno per i cantieri maggiori e di 14 punti in ragione d'anno per quelli medi e minori.

Il contributo di cui al primo comma può essere concesso ai cantieri maggiori anche per i contratti con clausola di prezzo fisso stipulati anteriormente al 1° gennaio 1981, relativi a costruzioni ancora da iniziare o che non abbiano raggiunto il 50 per cento di avanzamento globale alla data predetta; per la determinazione del detto contributo saranno presi in considerazione soltanto gli incrementi dei costi intervenuti successivamente al 1° gennaio 1981.

Art. 13.

Contributo alla trasformazione e modificazione navale

Per i lavori di trasformazione e modificazione navale, iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, riguardanti le unità indicate nel precedente articolo 5, la cui stazza lorda sia almeno di 1.000 tonnellate, il Ministro della marina mercantile può concedere con proprio decreto alle imprese assuntrici, sul prezzo dei lavori medesimi, il contributo previsto dall'articolo 3.

Il suddetto limite di stazza lorda può essere variato con decreto del Ministro della marina mercantile in relazione all'entrata in vigore di accordi internazionali di cui l'Italia sia parte.

Possono ottenere il contributo i cantieri che, in esercizio al 1° gennaio 1967, abbiano continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1980.

La liquidazione del contributo è disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e della congruità del relativo prezzo.

Art. 14.

Controllo e vigilanza

Il Ministero della marina mercantile ha il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.

I cantieri navali interessati devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti attuativi del piano di settore per l'industria navalmeccanica nonché ogni altra notizia richiesta dall'Amministrazione marittima per una più approfondita conoscenza dell'attività svolta. In caso di inosservanza del predetto obbligo è sospeso l'esame delle domande di concessione del contributo.

Per l'esercizio del controllo e della vigilanza, il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti, nonché quelle per consulenze, ricerche, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, sempre che rientrino nell'attività e nella problematica attinente la industria cantieristica navale, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.

Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al Registro italiano navale la metà della ritenuta suddetta e allo Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un quarto della ritenuta medesima.

Art. 15.

Accertamento dell'esecuzione dei lavori

L'accertamento relativo all'esecuzione dei lavori per i quali sono stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 3 e 13 è delegato al Registro italiano navale.

Titolo III

RISTRUTTURAZIONE

Art. 16.

Contributo per nuovi investimenti

Alle imprese ammesse ai contributi per l'attività di costruzione e riparazione navale che, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, può essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi.

Art. 17.

Concessione del contributo

L'approvazione delle iniziative e la concessione del contributo di cui all'articolo 16 sono disposte con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base della classificazione dei cantieri di cui al precedente articolo 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese interessate debbono presentare al Ministero della marina mercantile le domande di concessione del contributo corredate da un piano di investimento da iniziare o in corso al 1° gennaio 1981. In quest'ultimo caso il contributo di cui all'articolo 16 viene ridotto al 10 per cento.

Il contributo non è concesso per investimenti effettuati inferiori a due miliardi di lire nel caso di imprese maggiori, a un miliardo di lire per le imprese medie e a cinquecento milioni di lire per le imprese minori.

Eventuali variazioni ai piani di investimento di cui al precedente secondo comma possono essere comunicate al Ministero della marina mercantile entro il

30 giugno 1983; qualora il decreto di concessione sia stato già emanato, dette variazioni saranno approvate nei limiti della contribuzione prevista dal decreto stesso.

Art. 18.

Termine di ultimazione dei lavori

Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1985.

Art. 19.

Liquidazione del contributo

Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso, può essere concesso un corrispondente anticipo sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo corrispondente al suddetto anticipo.

La liquidazione del contributo è disposta previo accertamento dei lavori eseguiti e dell'ammontare del relativo investimento da parte di una commissione presieduta dal direttore generale del naviglio e composta da tre funzionari del Ministero della marina mercantile nominati con decreto del Ministro.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 20.

Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione finale del contributo

Con decreto del Ministro della marina mercantile saranno stabiliti i documenti necessari da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione e al pagamento parziale e definitivo dei contributi di cui ai precedenti articoli 3, 11, 12, 13 e 16 nonché i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini.

Art. 21.

Decadenza dal contributo

Nell'ipotesi di decadenza dal contributo contemplata dalla presente legge il beneficiario è obbligato a restituire le somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

Art. 22.

Cumulo di contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità.

Art. 23.

Obbligo della certificazione dei bilanci

Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge dovranno presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il primo bilancio certificato sarà quello relativo all'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Senza pregiudizio per la erogazione, a titolo provvisorio, degli anticipi di cui all'articolo 10, la mancata presentazione del bilancio annuale certificato comporta la decadenza dal contributo.

Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili.

Art. 24.

Norme fiscali

Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 25.

Norme applicative

Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 26.

Oneri finanziari

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di 990.000 milioni di lire che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 275.000 milioni.

Sugli stanziamenti predetti gravano altresì i contributi previsti dalle leggi 27 dicembre 1973, n. 878, titolo I, articoli 1 e 10, e titolo II; 25 maggio 1978, n. 231; 24 marzo 1980, n. 94, e 2 aprile 1980, n. 122, qualora non sia stato possibile accogliere le domande, debitamente documentate, per l'esaurimento dei relativi stanziamenti.

Art. 27.

Copertura finanziaria

All'onere di lire 275.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 275.000 milioni la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO — ANDREATTA — LA MALFA — DE MICHELIS — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 14 agosto 1982, n. **600**.

Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ammissione al contributo

Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, navi mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, inscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove unità, possono essere concessi i benefici previsti dal successivo articolo 2.

Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono commettere o acquistare in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, entro il 31 dicembre 1983, nuovo naviglio per un tonnellaggio di stazza lorda compensata non inferiore al 50 per cento di quello che intendono demolire, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, sempre che le unità siano:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) galleggianti, costruzioni antinquinamento, costruzioni a cafo metallico di interesse energetico e altri mezzi nautici di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.

Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unità da diporto nonché le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della più alta classe del Registro italiano navale.

Le navi o i galleggianti che usufruiscono dei benefici previsti dal successivo articolo 2 devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali.

In caso di cancellazione per vendita all'estero, intervenuta entro cinque anni dalla data di iscrizione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di 2 punti, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purché avvenuta in data non antecedente al 30 giugno 1981, è equiparata alla volontaria demolizione.

Art. 2.

Misura del contributo

Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire può essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo può essere elevato fino a L. 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 8; con tali norme sarà parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Liquidazione del contributo

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo 2, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa o di prima vendita del naviglio da costruire. A pena di decadenza, entro nove mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli estratti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza.

L'ammissione ai benefici è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del loro inizio. Tale termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale.

In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti 3 anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione.

I documenti per la liquidazione finale del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.

Art. 4.

Esclusione dai benefici

E' esclusa dai benefici di cui al precedente articolo 2 la demolizione di:

1) navi da carico secco o miste di età superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di età superiore a 15 anni;

2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

3) navi fluviali e lacuali;

4) navi di proprietà dello Stato;

5) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore.

I limiti di età previsti al punto 1) del precedente comma non si applicano per le navi di stazza lorda inferiore alle 3 mila tonnellate o alle 5.000 tonnellate per quelle da carico liquido.

I limiti di età stabiliti al punto 1) del precedente primo comma sono elevati di anni 10 per le navi i cui contratti di demolizione siano stipulati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Contributo di cui all'articolo 3 *della legge* 23 *dicembre* 1975, *n.* 720

Gli stanziamenti previsti dal successivo articolo 10 possono essere utilizzati anche per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

Art. 6.

Norme fiscali

Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 7.

Contributo alle unità lagunari

Sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unità a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi.

Art. 8.

Norme applicative

Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 9.

Efficacia

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1982.

Art. 10.

Oneri finanziari

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di 50.000 milioni di lire, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 10.000 milioni.

Art. 11.

Copertura finanziaria

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 10.000 milioni la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO — ANDREATTA — LA MALFA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **601**.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi dei corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella VIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, annesso al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente le lauree in scienze economiche e bancarie, l'insegnamento fondamentale di « matematica » previsto dalla tabella *A* del corso di laurea in scienze economiche e bancarie e dalla tabella *B* del corso di laurea in scienze economiche, cambia la denominazione in « matematica generale ».

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto per coloro che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche a cominciare dall'anno accademico 1982-83.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1982
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. **602**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

sociologia della letteratura;
demografia storica;
etnomusicologia;
estetica musicale;
geografia politica ed economica;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
storia della critica d'arte;
storia dell'arte contemporanea;
storia delle arti applicate;
museologia e conservazione delle opere d'arte;
storia della Sicilia antica;
geografia del mondo antico;
epigrafia e antichità cristiane;
religioni del mondo classico;
civiltà indigene della Sicilia;
archeologia della Magna Grecia;
cultura greca;
sociologia della cultura;
dialettologia siciliana;
geografia umana.

Art. 2.

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della filosofia medioevale araba;
storia della filosofia morale;
estetica musicale;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
religioni del mondo classico;
sociologia della cultura;
sociologia della conoscenza.

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia francese;
filologia ibero-romanza;
filologia inglese;
filologia tedesca;
geografia politica ed economica;
letteratura francese moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1982
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 171

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 549)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 549, riguardante la ripartizione agli uffici giudiziari di centotrentaquattro dei centocinquanta magistrati previsti in aumento dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982, è apportata la seguente rettifica: *nella tabella concernente le piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello* il numero dei consiglieri assegnati alla corte di appello di Torino non è di «2» bensì di «1».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 agosto 1982.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 in data 23 marzo 1981;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 25 agosto 1982 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 19% al 18%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia rimane invariata al 9,50%. Resta altresì invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 25 agosto 1982 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 19% al 18%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa continueranno a essere applicate secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra a una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3% in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2% e dell'1% qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4200)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 maggio 1982.

Valore e caratteristiche di un aerogramma celebrativo dell'85ª sessione del Comitato olimpico internazionale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di attuazione del

predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1982, n. 64, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di un intero postale celebrativo dell'85ª sessione del Comitato olimpico internazionale;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1554 del 27 aprile 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un aerogramma da L. 450, celebrativo dell'85ª sessione del Comitato olimpico internazionale.

Detto aerogramma è stampato in offset, su carta bianca, opacizzata, da grammi 50 per metro quadrato; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; policromia, ottenuta con sei colori.

L'aerogramma si compone di tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, costituita da una composizione che comprende la riproduzione di una medaglia raffigurante un atleta con la fiaccola, la leggenda « LXXXV SESSIONE COMITATO INTERNAZ. OLIMPICO », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 450 »; in alto a sinistra, sono riportate le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo verde, « PAR AVION » in azzurro, « VIA AEREA » in chiaro su fondo rosso. In basso a sinistra, è riportato l'emblema dei giochi olimpici, unitamente alla riproduzione stilizzata del Colosseo e alla leggenza « ROMA 1982 ». La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali, in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale reca, in rosso, « MITTENTE », « VIA », « N. », « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) », con linee punteggiate.

La sezione inferiore reca un fondino grigio costituito dalla leggenda « ITALIA » e da una stella, in chiaro, ripetute a tappeto su tutta la sezione.

Sul lembo di chiusura superiore è riportata l'avvertenza, su due righe, « E' vietato inserire qualsiasi oggetto », « Il est défendu de joindre quelque objet que ce soit ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1982

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1982
Registro n. 24 Poste, foglio n. 287

(3960)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Co.Ve.Na.Ve. - Cooperativa verniciatori navali Versilia a r.l. », in Viareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 10 novembre 1981 nei confronti della società cooperativa « Co.Ve.Na.Ve. - Cooperativa verniciatori navali Versilia a r.l. », con sede in Viareggio, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Co.Ve.Na.Ve. - Cooperativa verniciatori navali Versilia a r.l. », con sede in Viareggio, costituita per rogito notaio Giuseppe Galafate-Orlandi in data 16 dicembre 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Tozzi Vito, nato il 25 aprile 1938 a Lari, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1982

Il Ministro: DI GIESI

(4015)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **603**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Sciacca (Agrigento) con atto 11 maggio 1979, n. 88270 di repertorio, a rogito dott. Mariano Cottone, notaio in Sciacca, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di mq 3.470, per la costruzione della locale caserma della Guardia di finanza.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1982
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 50

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2212/82 della commissione, del 10 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2213/82 della commissione, del 10 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2214/82 della commissione, del 6 agosto 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di pantaloni, camicie e camicette (categorie, 6, 7 e 8) originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 2215/82 della commissione, del 10 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai carbonati di sodio della sottovoce 28.42 A II della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2216/82 della commissione, del 10 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 236 *dell'*11 *agosto* 1982.

(217/C)

Regolamento (CEE) n. 2217/82 della commissione, del 28 luglio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2218/82 della commissione, del 28 luglio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 239 *del* 13 *agosto* 1982.

(218/C)

Regolamento (CEE) n. 2219/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2220/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2221/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2222/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2223/82 della commissione, del 10 agosto 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2224/82 della commissione, del 6 agosto 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni in Danimarca, nella Repubblica federale di Germania, in Grecia, in Irlanda e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2225/82 della commissione, del 6 agosto 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 2226/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2227/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2228/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2229/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2230/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2231/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2232/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2233/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2234/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la seconda gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 2235/82 della commissione, dell'11 agosto 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1373/82 della commissione, del 1° giugno 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia di pigiami a maglia per uomo (categoria 24), originari dell'India pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 154 del 4 giugno 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2064/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 220 del 29 luglio 1982.

Pubblicati nel n. L 237 *del* 12 *agosto* 1982.

(219/C)

Regolamento (CEE) n. 2236/82 del Consiglio, dell'11 agosto 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo sui pianoforti verticali originari dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 2237/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2238/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2239/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva, nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2240/82 della commissione del 12 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2241/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Raccomandazione n. 2242/82/CECA della commissione, del 10 agosto 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio per alcune putrelle ad ali larghe originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2243/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di metilammina, dimetilammina e trimetilammina originarie della Repubblica democratica tedesca, che accetta un impegno e conclude la procedura per quanto riguarda le importazioni di metilammina, dimetilammina e trimetilammina originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2244/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2245/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2246/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2247/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2248/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2249/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2250/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 238 *del* 13 *agosto* 1982.

(220/C)

Regolamento (CEE) n. 2251/82 della commissione, del 13 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2252/82 della commissione, del 13 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2253/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che stabilisce, per le campagne vitivinicole 1982/1983 e 1983/1984, le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato.

Regolamento (CEE) n. 2254/82 della commissione, del 13 agosto 1982, recante modalità di applicazione del trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2255/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2256/82 della commissione, del 13 agosto 1982, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2257/82 della commissione, del 12 agosto 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 2258/82 della commissione, del 13 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2259/82 della commissione, del 13 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 240 *del* 14 *agosto* 1982.

(221/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 35/1982. Termini per il deposito dei listini per i beni di più largo consumo

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera C.I.P.E. del 5 agosto 1982, concernente l'acquisizione dei listini prezzi dei prodotti di più largo consumo;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34/1982 del 5 agosto 1982 relativo al deposito dei listini per i beni di più largo consumo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 7 agosto 1982);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Ad integrazione del provvedimento n. 34/1982 del 5 agosto 1982 relativo al deposito dei listini per i beni di più largo consumo e ferma restando la disposizione relativa ai listini vigenti al 1° agosto, per la trasmissione degli altri listini sono fissati i seguenti ulteriori termini;

entro il 3 settembre, i listini vigenti alla data del 15 agosto;

entro il 20 settembre, i listini vigenti alla data del 15 settembre;

entro il 20 ottobre, i listini vigenti alla data del 15 ottobre;

entro il 20 novembre, i listini vigenti alla data del 15 novembre;

entro il 20 dicembre, i listini vigenti alla data del 15 dicembre.

Roma, addì 23 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta
MARCORA

(4196)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.LA.M. Industrie laterizi molisane di Baranello (Campobasso) e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ducati elettrotecnica microfarad S.p.a. di Bologna, stabilimento di Longarone, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ducati elettrotecnica microfarad S.p.a. di Bologna, stabilimento di Longarone, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lames con sede e stabilimento in Chiavari (Genova) e prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1982 la corresponsione del trattamento strordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imballaggi Nottoli di Lunata (Lucca) è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip zoo zootecnica con sede in Brescia è prolungata al 2 aprile 1982. Si applisano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cip zoo zootecnica con sede in Brescia è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magica con sede in Bologna è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magica con sede in Bologna è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edera con sede in Cologno Bresciano (Bergamo) è prolungata al 1° agosto 1982, Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camerano e C. con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gladiator con sede in Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gladiator con sede in Ariccia (Roma) è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.N.A. con sede in Milano e stabilimento a Cesano Maderno (Milano), Cengio (Savona) e Piacenza è prolungata al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara industrie con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Moncalieri, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stainless Steel Baretti con sede in Milano - stabilimento in La Spezia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ispea con sede in Palermo, miniere di Corvillo, Racalmuto, S. Cataldo e Pasquasia unità di Casteltermini e uffici di Palermo, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria con stabilimento in Capaci (Palermo) e sede in Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fadis con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese) è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Ambrogi S.r.l. con sede e stabilimento in Laveno Mombello (Varese) è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sec Società editrice campana del quotidiano «Il Diario» con sede in Napoli è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'INPGI e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. Azienda tabacchi italiani - stabilimento di Rovereto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 agosto 1981 al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurobio con sede in Brescia e unità produttive in Maclodio (Brescia) è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurobio con sede in Brescia e unità produttive in Maclodio (Brescia) è prolungata al 26 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4131)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

paleontologia.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto regionale e degli enti locali.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4150)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Polla

Con decreto 15 gennaio 1982 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 2.508, sito in comune di Polla, (Salerno) riportato al catasto del comune stesso al fl. 11 particella 555, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(4062)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Credito industriale sardo

Con decreto ministeriale 4 agosto 1982, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità spettante al presidente del Credito industriale sardo (CIS) è stata determinata come segue a decorrere dal 1° luglio 1982:

compenso annuo lordo: lire 50 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previste: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(4197)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 20 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1384,55	1384,55	1384,70	1384,55	1384,50	1396,50	1384,45	1384,55	1384,55	1384,55
Dollaro canadese	1119,70	1119,70	1119 —	1119,70	1121,25	1121 —	1119,80	1119,70	1119,70	1119,70
Marco germanico	563,74	563,74	564 —	563,74	565,15	561,40	563,53	563,74	563,74	563,75
Fiorino olandese	512,70	512,70	512,65	512,70	513,60	509,98	512,80	512,70	512,70	512,70
Franco belga	29,339	29,339	29,35	29,339	29,43	29,355	29,34	29,339	29,339	29,35
Franco francese	201,44	201,44	201,25	201,44	201,80	200,80	201,50	201,44	201,44	201,45
Lira sterlina	2412,20	2412,20	2416 —	2412,20	2418,25	2404,90	2413,40	2412,20	2412,20	2412,20
Lira irlandese	1940 —	1940 —	1936,50	1940 —	1939 —	—	1938,50	1940 —	1940 —	—
Corona danese	161,53	161,53	161,80	161,53	161,90	161 —	161,58	161,53	161,53	161,55
Corona norvegese	208,10	208,10	208,40	208,10	208,85	208 —	208,65	208,10	208,10	208,10
Corona svedese	226,68	226,68	226,90	226,68	226,65	226,60	226,60	226,68	226,68	226,65
Franco svizzero	664,55	664,55	664,25	664,55	666,25	660,45	664,95	664,55	664,55	664,55
Scellino austriaco	80,186	80,186	80,10	80,186	80,35	79,860	80,22	80,186	80,186	80,20
Escudo portoghese	16,30	16,30	16,20	16,30	16,25	16,25	16,45	16,30	16,30	16,30
Peseta spagnola	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,460	12,4950	12,50	12,50	12,50
Yen giapponese	5,413	5,413	5,4275	5,413	5,43	5,40	5,4140	5,413	5,413	5,41
E.C.U.	1328,82	1328,82	—	1328,82	—	—	1328,82	1328,82	1328,82	—

Media dei titoli del 20 agosto 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	41,300
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,225
» 5,50% » » 1969-84	83,720
» 6% » » 1970-85	77,700
» 6% » » 1971-86	76,300
» 6% » » 1972-87	78,450
» 9% » » 1975-90	71,825
» 9% » » 1976-91	69,250
» 10% » » 1977-92	76,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,525
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,000
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,000
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,000
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,150
» » » » 1-10-1980/83	99,975
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,800
» » » » 1-11-1981/83	99,050
» » » » 1-12-1981/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	98,450
» » » » 1- 4-1981/84	99,500
» » » » 1- 6-1981/84	98,650
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,725
» » » 18% 1- 7-1983	100,050
» » » 12% 1-10-1983	92,650
» » » 12% 1- 1-1984	91,500
» » » 12% 1- 4-1984	89,675
» » » 12% 1-10-1984	87,725
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1384,50
Dollaro canadese	1119,75
Marco germanico	563,635
Fiorino olandese	512,75
Franco belga	29,339
Franco francese	201,47
Lira sterlina	2412,80
Lira irlandese	1939,25
Corona danese	161,555
Corona norvegese	208,375
Corona svedese	226,64
Franco svizzero	664,75
Scellino austriaco	80,203
Escudo portoghese	16,375
Peseta spagnola	12,497
Yen giapponese	5,413
E.C.U.	1328,82

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione della proroga del termine per la presentazione delle domande e della modificazione al concorso a quarantanove borse di studio per l'estero indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per le ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche offerte dalla N.A.T.O.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 31 luglio 1982 (parte III) del Consiglio nazionale delle ricerche è stato pubblicato il provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 20 luglio 1982 con il quale sono state disposte la proroga del termine per la presentazione delle domande e la modificazione del concorso a quarantanove borse di studio per l'estero indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per le ricerche nel campo delle scienze esatte. sperimentali, tecniche e umanistiche offerte dalla N.A.T.O.

(4177)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Seconda sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera d), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1980 concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonchè il funzionamento della relativa commissione di esame,

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982 con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1980, in particolare sia per quanto attiene alle norme procedurali, sia per quanto si riferisce alle materie di esame;

Sentita la commissione nazionale per l'albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

E' indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Art 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo Via Campania, 59/*C* - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

Sono considerate valide anche le domande pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto ma comunque non prima del 14 aprile 1982, data di scadenza delle domande della precedente sessione di esame

Ai fini dell'ammissione alla sessione di esame sono altresì valide le domande di ammissione alla prova di idoneità contenute nella domanda di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 48, presentate successivamente al 14 aprile 1982 ma comunque entro il termine di giorni trenta previsto dal primo comma del presente articolo.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni nonché eventuale recapito telefonico.

Inoltre i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), del presente decreto.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

I candidati infine debbono dichiarare in quale delle città indicate nell'art. 4 del presente decreto, intendano sostenere la prova scritta. In mancanza di tale indicazione si intende prescelta la sede di Roma, fermo restando il diritto degli interessati di presentare nuova domanda per altra sede, tra quelle previste nel presente decreto, nei tempi e nei modi in esso indicati

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Programma di esame

Il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa;

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Materie giuridiche:

1) il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva (accordi nazionali agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;

agenzia in gestione libera;

compiti dell'agente;
il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto;
il diritto di rivalsa;
il contratto di coagenzia;
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
il sub-agente;
i dipendenti dell'agente;
cenni sull'I.V.A. e sull'I.R.P.E.F.;

2) norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e delle altre leggi particolarmente interessanti l'attività di agente;

le imprese di assicurazione; imprese pubbliche e private; forma;
autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (testo unico n. 449 del 1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);
l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto (legge 24 dicembre 1969, n 990 e successive modificazioni; decreto legge 26 settembre 1978, n. 576);
i soggetti obbligati dell'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno; tariffe e condizioni generali di polizza; sanzioni; la liquidazione coatta ed il blocco del portafoglio; conseguenze per l'impresa, gli agenti, gli assicurati ed i danneggiati;
l'istituzione dell'Albo agenti di assicurazione; legge 7 febbraio 1979, n. 48;
nozioni sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni;

3) aspetti giuridici del contratto di assicurazione (articoli 1882 e seguenti del codice civile);
proposta di assicurazione;
prova del contratto;
i soggetti del contratto: contraente; assicurato e beneficiario;
dichiarazioni pre-contrattuali del contraente;
aggravamento del rischio;
assicurazione parziale;
pagamento del premio;
obbligo di avviso e salvataggio;
dolo o colpa grave;
coassicurazione;
surroga dell'assicuratore.

Materie tecniche:

con riferimento ai rami infortuni, incendio, responsabilità civile auto, si richiede:
conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia ed eventuali condizioni particolari;
conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;
nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto «materie tecniche».

Si richiede inoltre la conoscenza del regime di detraibilità fiscale dei premi «vita» ed «infortuni»

Art. 4

Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprendono una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta di esame si svolge a Roma, a Milano e a Reggio Calabria e si effettua mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione.

Per rispondere alle domande inserite nel questionario ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano ai fini della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale, che si svolgerà a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta «idoneo» o «non idoneo».

L'elenco sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art 5.

Data e luogo delle prove scritte

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento valido, il giorno 15 *ottobre* 1982, *alle ore* 8,30 *nella città prescelta nella domanda all'indirizzo appresso indicato*:

Roma: *palazzo degli esami, via Girolamo Induno,* 4;
Milano: *camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, via Meravigli,* 9/**b**;
Reggio Calabria: *camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, via Tommaso Campanella,* 12.

Art. 6.

Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei che intendono iscriversi all'Albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, apposita domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste dall'art. 4, comma *a*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48;
3) certificato di godimento dei diritti civili;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) copia della comunicazione relativa al superamento della prova di idoneità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;
6) ricevuta originale del versamento di L. 98.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale n. 8003.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1982
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 192

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta legale da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/*C* - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . il . . residente in . . . . . codice fiscale n. . . chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48 e indetta con decreto ministeriale 4 agosto 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) del suindicato decreto ministeriale.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni e il seguente . . . (telefono: prefisso . numero . .) impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni, riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Il sottoscritto chiede di poter sostenere la prova di esame nella sede di .

Data .

Firma

(4169)

REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 16, IN IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di primario di rieducazione e riabilitazione del motulese e neurolese.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. di Iglesias (Cagliari).

(562/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 49, IN BORGOSESIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia presso l'ospedale di Borgosesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia presso l'ospedale di Borgosesia

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

(563/S)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(564/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 231 del 23 agosto 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 19 *del Mediobrenta in Cittadella*: Concorso pubblico, ad un posto di capo ripartizione ragioneria.

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1982, n. **5**.

Finanziamenti di spese nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e del pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *maggio* 1982)

(*Omissis*).

(3772)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1982, n. **6**.

Bilancio di previsione della regione autonoma della Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1982 e per il triennio 1982-84.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *maggio* 1982)

(*Omissis*).

(3773)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1982, n. **7**.

Integrazione alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7, recante: Immissione nei ruoli regionali del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *dell'*11 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani che hanno prestato servizio presso l'amministrazione regionale della Valle d'Aosta per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni che non abbiano potuto partecipare o che non siano stati ammessi o, ancora, che non abbiano superato l'esame di idoneità previsto dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7, sono ammessi a sostenere un nuovo esame di idoneità ad essi riservato per la immissione nei ruoli della Regione da effettuarsi con le stesse modalità previste dalla richiamata legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7.

Art. 2.

Fino all'espletamento dell'esame di idoneità, i giovani che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 sono mantenuti in servizio con il trattamento economico in godimento. Qualora non superino positivamente l'esame sono considerati decaduti dal servizio a tutti gli effetti.

Art. 3.

I giovani che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in calce alle graduatorie uniche regionali secondo il progetto specifico e secondo il punteggio riportato nell'esame.

Art. 4.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 maggio 1982

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1982, n. 8.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *dell'*11 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come modificato dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 5 luglio 1976, n. 23, e dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, è sostituito con il seguente:

« *Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 i seguenti* soggetti:

a) i conduttori di aziende agricole residenti nel comune in cui sono ubicati gli immobili da sistemare;

b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2 e residenti, da almeno tre anni, nel comune in cui sono ubicati detti immobili;

c) i proprietari, da almeno due anni prima della entrata in vigore della presente legge, di immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2, ma non residenti nei comuni in cui sono ubicati detti immobili.

Ai fini del computo dell'anzidetto periodo di due anni, non costituiscono elemento interruttivo l'acquisizione a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell'immobile, a qualunque titolo, da parte dei soggetti di cui all'art. 565 del codice civile;

d) i soggetti di cui ai punti precedenti riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione;

e) i comuni della Valle d'Aosta ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 maggio 1982

ANDRIONE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1982, n. 9.

Istituzione di una commissione di studio legislativa per la riforma della organizzazione amministrativa regionale ed il riordinamento degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *dell'*11 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad istituire una commissione di studi legislativi per la riforma della organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali.

La commissione, presieduta dal presidente della Regione o da un consigliere regionale da lui delegato, è composta da non più di tre membri scelti tra docenti universitari di materie giuridiche, economiche e finanziarie, e docenti nelle stesse materie della scuola secondaria di secondo grado appartenenti ai ruoli regionali e da un segretario, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, che ne dà comunicazione al consiglio regionale.

Per l'espletamento dei compiti di segreteria, il presidente della giunta istituisce direttamente apposito gruppo di lavoro disponendo contestualmente le assegnazioni di personale.

Art. 2.

La commissione provvede alla elaborazione di progetti articolati:

a) riforma dell'amministrazione regionale.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo: all'esigenza di superare l'attuale assetto organizzativo sulla base di princìpi di efficienza, collegialità, partecipazione e pubblicità dell'azione amministrativa; ai più funzionali modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata; ai princìpi e criteri contenuti nella legge 22 luglio 1975, n. 382; l'attuazione del più ampio decentramento di funzioni ai comuni e alle comunità montane;

b) di riforma dell'ordinamento degli enti locali.

A tal fine, in particolare, si avrà riguardo alla ristrutturazione degli enti locali su livelli comunali e di comunità, entrambi destinatari del più ampio decentramento, con riferimento ai modelli organizzativi: individuati dalla legislazione più avanzata, nonché agli studi effettuati nell'ambito dei paesi della comunità europea in materia di servizi pubblici degli enti locali.

L'elaborazione dei progetti deve essere definita nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di insediamento della commissione. Tale termine può essere prorogato, con decreto motivato, dal presidente della Regione, che ne dà comunicazione al consiglio regionale.

Art. 3.

Per l'espletamento dei propri compiti la commissione può avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, che sono tenuti a fornire la documentazione ed ogni altro elemento utile richiesto, anche relativi agli enti sottoposti al controllo della amministrazione regionale.

Il presidente della giunta, su richiesta della commissione può conferire ad esperti incarichi a tempo determinato per l'effettuazione di indagini, studi e ricerche sui temi particolari.

Art. 4.

Ai membri della commissione ed agli esperti di cui all'articolo 3, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle spese di soggiorno regolarmente documentate, sono corrisposti compensi determinanti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità del cap. 22200 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 maggio 1982

ANDRIONE

(3774)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822330)